

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XXXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 LUGLIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Disposizioni relative al personale della Magistratura. (<i>Modificato dalla II Commissione permanente del Senato</i>). (1181-B).	469
PRESIDENTE	469, 470
FRACASSI, <i>Relatore</i>	469, 470
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	470
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
GONELLA GIUSEPPE e MANCO: Proroga del termine di cessazione del regime vincolistico delle locazioni degli immobili di cui all'articolo 2, lettera b), della legge 21 dicembre 1960, n. 1521. (3125);	
ORIGLIA e RICCIO: Provvedimenti straordinari per la cessazione del regime vincolistico degli immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione. (<i>Urgenza</i>). (3142)	471
PRESIDENTE	471, 473
GUERRIERI EMANUELE, <i>Relatore</i>	471, 472, 473
MARICONDA	471
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	471, 473
GONELLA GIUSEPPE	472
BREGANZE	472
COMANDINI	472, 473
ANDREUCCI	472
DEGLI OCCHI	473
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	473

La seduta comincia alle 10,15.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni relative al personale della Magistratura. (Modificato dalla II Commissione permanente del Senato). (1181-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1181-B, contenente disposizioni relative al personale della Magistratura. Il disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 16 novembre 1960, è stato modificato dalla II Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 13 aprile 1961 e torna a noi per l'esame e l'eventuale approvazione delle variazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Il Relatore, onorevole Fracassi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRACASSI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Noi approvammo nel novembre scorso il disegno di legge contenente disposizioni relative al personale della Magistratura.

Al disegno di legge governativo noi proponemmo due modifiche: la prima era la proroga — ora accolta dal Senato — fino al 31 dicembre 1962, della data entro la quale gli uditori giudiziari possono, dopo sei mesi di tirocinio e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario, essere destinati con fun-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1961

zioni giurisdizionali a posti vacanti nei tribunali, nelle procure della Repubblica presso i tribunali e nelle preture.

Un'altra modifica fu da me proposta in sede di relazione e consisteva in un emendamento — che fu accettato all'unanimità — col quale, all'articolo 2 riguardante il periodo di ferie, venivano inclusi i magistrati addetti ai commissariati degli usi civici, ai tribunali delle acque pubbliche e al Ministero di grazia e giustizia. Il Senato ha accolto solo parzialmente il mio emendamento, escludendo dalla norma sulle ferie i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia.

Ora io, non fosse altro in omaggio all'emendamento da me a suo tempo proposto, debbo insistere sull'inclusione dei magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. C'è una ragione obiettiva. È assurdo che un magistrato, il quale non fa il magistrato ma il funzionario, pretenda di avere le ferie come il magistrato che fa effettivamente il lavoro di magistrato. Quando il relatore propose, a suo tempo, l'emendamento, io forse non lo considerai adeguatamente. Bisogna tener presente che si produrrebbe anche un'ingiustizia tra i magistrati che fanno i funzionari e non giudicano e gli altri funzionari dello Stato. Tutti gli altri funzionari hanno trenta giorni di ferie; perché il magistrato che non giudica e che non fa altro che il funzionario, deve avere sessanta giorni? È logico stabilire una *par condicio* in materia di ferie con gli altri funzionari.

Aggiungo che i magistrati sui sessanta giorni di ferie, debbono dedicarne quindici per la definizione delle questioni pendenti e per la preparazione delle sentenze. Quindi, in effetti, i sessanta giorni diventano quarantacinque. Ora, perché il magistrato funzionario dovrebbe averne sessanta?

FRACASSI, Relatore. D'altra parte, se queste considerazioni fossero state sollevate quando io proposi l'emendamento, forse mi sarei convinto della loro fondatezza.

DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Mi inchino alla sua osservazione. Forse la colpa è mia, che, trascinato in quel momento dalla sua proposta di emendamento, non feci le opportune considerazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli modificati dal Senato.

Il primo comma dell'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera, era del seguente tenore:

« Fino al 31 dicembre 1961, gli uditori giudiziari possono, dopo sei mesi di tirocinio e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario, essere destinati con funzioni giurisdizionali a posti vacanti nei tribunali, nelle procure della Repubblica presso i tribunali e nelle preture ».

Il Senato lo ha modificato come segue:

« Fino al 31 dicembre 1962, gli uditori giudiziari possono, dopo sei mesi di tirocinio e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario, essere destinati con funzioni giurisdizionali a posti vacanti nei tribunali, nelle procure della Repubblica presso i tribunali e nelle preture.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 con le modificazioni apportate dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 1 resta, pertanto, così formulato:

Fino al 31 dicembre 1962, gli uditori giudiziari possono, dopo sei mesi di tirocinio e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario, essere destinati con funzioni giurisdizionali a posti vacanti nei tribunali, nelle procure della Repubblica presso i tribunali e nelle preture.

L'uditore non può fare le veci del presidente del tribunale o della sezione, mancante o impedito; né può supplire il procuratore della Repubblica.

Il testo dell'articolo 2 approvato dalla Camera era il seguente:

« L'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, è sostituito dal seguente:

« I magistrati hanno un periodo annuale di ferie di sessanta giorni. Nei primi quindici giorni definiscono gli affari e gli atti in corso.

« Per i magistrati della Corte Suprema di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali, nonché per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici, ai Tribunali delle acque pubbliche e al Ministero di grazia e giustizia il periodo è fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale; per i magistrati addetti alle preture è determinato

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1961

invece entro il mese di maggio dal presidente della Corte di appello, che ne informa il Ministro ».

Il Senato lo ha modificato come segue:

L'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di sessanta giorni. Nei primi quindici giorni definiscono gli affari e gli atti in corso.

Per i magistrati della Corte Suprema di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali, nonché per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici, ai Tribunali delle acque pubbliche, il periodo è fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale; per i magistrati addetti alle preture è determinato invece entro il mese di maggio dal presidente della Corte di appello, che ne informa il Ministro ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 3 non è stato modificato.

Il disegno di legge nel testo modificato dal Senato sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Origlia e Riccio: Provvedimenti straordinari per la cessazione del regime vincolistico degli immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione. (Urgenza). (3142); Gonella e Manco: Proroga del termine di cessazione del regime vincolistico delle locazioni degli immobili di cui all'articolo 2, lettera b), della legge 21 dicembre 1960, n. 1521. (3125).

PRESIDENTE. Comunico che la Presidenza ha accolto la richiesta della nostra Commissione per il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge n. 3142, di iniziativa degli onorevoli deputati Origlia e Riccio, e n. 3125, d'iniziativa degli onorevoli deputati Gonella, Giuseppe e Manco concernenti la proroga del termine di cessazione del regime vincolistico degli immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Debo proporre due emendamenti all'articolo unico della proposta n. 3142:

« Sostituire alla data: 31 marzo 1962, la data: 30 novembre 1961 »;

« Aggiungere il seguente comma: le disdette notificate ai termini dell'articolo ... relative a scadenze anteriori al 30 novembre 1961 e le convalide eventualmente eseguite valgono per la data predetta ».

MARICONDA. Ritengo che la data del 30 novembre 1961 proposta dall'onorevole Relatore sia troppo vicina, tenuto anche presente il fatto che il provvedimento deve essere anche approvato dal Senato. Proporrei il 31 dicembre 1961.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. La data del 31 dicembre fu proposta quando si discusse la legge in aula, e la Camera respinse la proposta. Non credo che, a pochi mesi di distanza, la Commissione in sede legislativa possa modificare ciò che la Camera ha stabilito. D'altra parte tre mesi di proroga sono più che sufficienti perché il Parlamento possa portare a termine la discussione del provvedimento. Non credo, quindi, che sia il caso di portare la proroga al 31 dicembre: d'altra parte una proroga più breve, in definitiva, potrà valere ad accelerare la discussione di un provvedimento che è bene ormai sia affrontato.

DOMINEDO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Se gli onorevoli colleghi me lo permettono, e rimettendomi totalmente a ciò che deciderà la Commissione, desidero, tuttavia, fare un rilievo all'onorevole Relatore. È vero che la Camera respinse, a suo tempo, la data del 31 dicembre per fissare quella del 30 settembre, ma nel presupposto — espresso a tutte le lettere da un dibattito — che per tale data fosse stata possibile l'approvazione di una legge.

Dato che questo presupposto è venuto meno, nel senso che la complessità del tema ha anche creato un maggior iter per cui ancora si deve discutere in aula dinanzi ad uno dei due rami del Parlamento il provvedimento, noi non saremmo in contraddizione col voto della Camera se fissassimo la data al 31 dicembre 1961, perché quel periodo che allora il legislatore tenne presente noi lo veniamo a bloccare in vista dell'attesa della tutela dell'avviamento che potrà essere soddisfatta il 31 dicembre. Non è detto che non sia anche un mese prima, ma comunque correremmo un certo rischio che forse non è il caso di affrontare dinanzi ad un tema di tanta delicatezza. Ho voluto solamente sottolineare che comunque spostando la data al 31 dicembre noi saremmo fedeli — io credo — allo spirito con cui alla Camera a suo tempo votammo per la data del 30 settembre.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1961

GONELLA GIUSEPPE. Mi permetto sottolineare l'esattezza delle precisazioni svolte dall'onorevole Sottosegretario in merito a quanto è stato detto dall'onorevole Relatore. Io ho, inoltre, una preoccupazione: la discussione della legge e la sua approvazione non dipendono soltanto da questo ma anche dall'altro ramo del Parlamento. Noi ora stiamo facendo questione di 30 giorni per esporci al rischio — direi quasi al ridicolo — di dover varare un'altra proroga. E allora, mettiamoci con le spalle al muro, varando una proroga fino alla fine dell'anno, come termine impegnativo per tutti e due i rami del Parlamento. Ecco perché sottoscrivo quanto è stato detto dall'onorevole Sottosegretario.

BREGANZE. Con riferimento al secondo comma proposto come emendamento aggiuntivo dall'onorevole Relatore, mi permetterei di fare alcune osservazioni.

È esatto stabilire che le disdette fatte per il 30 settembre valgono per il 30 novembre o il 31 dicembre; ma confesso che è abnorme che siano resi validi per il 30 novembre o il 31 dicembre i provvedimenti di convalida eventualmente intervenuti. E parlo semplicemente della formulazione. Ho l'impressione che dal punto di vista formale sarebbe bene che distinguessimo le ipotesi, e mentre si potrebbe dire che le disdette intimare valgono per il 31 dicembre, si dovrebbe stabilire che l'efficacia esecutiva dei provvedimenti già intervenuti è sospesa fino al 31 dicembre o qualcosa di simile.

Sottopongo alla vostra cortesia il tema in quanto è difficile poter dire che le convalide valgono fino al 31 dicembre: è una questione di mera formulazione e di tecnica processuale.

COMANDINI. Sono d'accordo per la formulazione più precisa. Però bisogna esaminare quello che può essere implicito nella « efficacia esecutiva ». Io metterei soltanto « efficacia », poiché potrebbe venire in mente a qualcuno, sottilizzando, che la dilazione del termine del 31 dicembre ha valore ai fini esecutivi, ma non a tutti gli altri effetti. E, pertanto, ai fini dell'indennità per l'avviamento commerciale, si potrebbe dire che la disdetta è avvenuta per il 30 settembre e quindi, non essendo atto esecutivo, è valida, per cui il proprietario non deve pagare niente, non essendo stata ancora promulgata, a quella data, la legge sull'avviamento commerciale. Io direi: « efficacia a tutti gli effetti ».

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Se non c'è efficacia esecutiva, non so quale altra efficacia ci possa essere.

COMANDINI. Qualcuno potrebbe sostenere che la licenza è stata convalidata col 30 settembre; quindi, non si ha più il diritto di fruire della legge sull'avviamento commerciale. Se mai si potrebbe dire: « non ha nessuna efficacia la disdetta data per il 30 settembre ».

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Se l'efficacia della disdetta è prorogata a un termine futuro, ove si voglia mantenere la validità di una convalida già intervenuta, questa validità non può che riferirsi alla data prorogata. Quindi non si tratta più di una sospensione ma di un'efficacia riferita ad una data diversa.

ANDREUCCI. Ma giuridicamente come si fa a sospendere l'esecutorietà di una sentenza?

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Per legge.

ANDREUCCI. L'esecutività di una sentenza non viene tolta dal fatto che diciamo che è tolta. Viene tolta dal fatto della proroga. Noi sostanzialmente possiamo togliere efficacia a una sentenza facendo la proroga, come intendiamo fare. Ma che poi si dica che la sentenza perde efficacia, questo non è possibile.

MARICONDA. Si potrebbe dire: « non può essere eseguita la sentenza ».

ANDREUCCI. Una sentenza che non è passata in giudicato per ragioni del *ius superveniens*, perde di efficacia, cioè non può passare in giudicato, perché il diritto sopravveniente toglie efficacia alla sentenza. Noi vogliamo, invece, che questa efficacia, anziché essere tolta, venga riportata ad un'altra data, vogliamo dare cioè alla sentenza un contenuto che non ha e non può avere, perché la sentenza è una pronuncia di ben altra forza di quella del potere legislativo.

Per questa ragione ritengo che non si possa dire che l'efficacia della sentenza vale per il termine di proroga, bensì semplicemente che la sentenza o la convalida sono decadute. E non abbiamo neppure bisogno di dirlo, perché la sentenza o la convalida potranno essere rinnovate.

PALAZZOLO. La proroga precedente era fino al 30 settembre. Se c'è stato un proprietario che ha avuto fretta di procurarsi una sentenza, questa non ha effetto se la legge stabilisce un'ulteriore proroga al 31 dicembre. La sentenza cade da sé.

BREGANZE. Ma perché si deve cominciare un'altra procedura?

ANDREUCCI. Perché così è prescritto.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1961

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi permetterei di suggerire la seguente formulazione: « Le disdette già intimate sono efficaci per la data del 31 dicembre 1961. L'esecuzione dei provvedimenti di convalida è sospesa fino alla stessa data ».

COMANDINI. Io dovrei ripetere, contro questa formulazione, l'osservazione già da me fatta. Avrei preferito una dizione di questo genere: « ancorché sia intervenuta convalida... ».

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Ma in questo caso sorgerebbe un'altra questione e cioè: quale è l'efficacia della intervenuta convalida? Per eseguire al 31 dicembre la disdetta già data occorre una nuova convalida.

COMANDINI. Non insisto, ma temo che approviamo una formulazione che potrà alimentare delle controversie.

DEGLI OCCHI. Mi pare che i paralleli siano perfettamente osservati.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico secondo le due proposte. Do lettura del testo della proposta n. 3142:

« La data del 30 settembre 1961, prevista nell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, è sostituita dalla data del 31 marzo 1962, relativamente agli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, di cui alla lettera b) dello stesso articolo 2 ».

Do lettura dell'articolo unico secondo la proposta n. 3125:

« Il termine di cessazione del regime vincolistico delle locazioni degli immobili di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, è prorogato al 31 dicembre 1961 ».

Do lettura dell'articolo unico delle due proposte nel testo unificato concordato:

La data del 30 settembre 1961, prevista nell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, è sostituita dalla data del 31 dicembre 1961, relativamente agli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, di cui alla lettera b), dello stesso articolo 2.

Le disdette già intimate sono efficaci per la data del 31 dicembre 1961 e l'esecuzione dei provvedimenti di convalida è sospesa fino alla stessa data.

Trattandosi di articolo unico il testo unificato delle due proposte di legge sarà subito posto in votazione a scrutinio segreto.

Il titolo del testo unificato resta così formulato: « Modifiche alla legge 21 dicembre 1960, n. 1521 ».

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Disposizioni relative al personale della Magistratura » (*Modificato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1181-B):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	23
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

« Modifiche alla legge 21 dicembre 1960, n. 1521 » (3125-3142):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	23
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agosta, Amadei Leonetto, Amatucci, Andreucci, Bersani, Bisantis, Breganze, Casiani, Cavaliere, Comandini, Dal Canton Maria Pia, Dante, Degli Occhi, Fracassi, Gonnella Giuseppe, Guerrieri Emanuele, Mariani Nello, Mariconda, Paolucci Silvio, Pellegrino, Pinna, Preziosi Olindo, Re Giuseppina, Sforza, Silvestri, Valiante e Zoboli.

La seduta termina alle 11,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO